



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2009 (20.07)
(OR. en)**

12215/09

**SM 3
UD 158
AGRI 321**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 16 luglio 2009

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da assumere nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino per l'adozione della decisione "omnibus"

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 367 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.7.2009
COM(2009) 367 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da assumere nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino per l'adozione della decisione "omnibus"

RELAZIONE

L'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino¹ è entrato in vigore il 1° aprile 2002.

Il comitato di cooperazione CE-San Marino istituito dall'articolo 23 dell'accordo, riunitosi a Bruxelles il 12 luglio 2004, ha deciso di risolvere in un secondo tempo numerose questioni di varia natura in un'unica decisione di portata generale, denominata decisione globale. Ora che sono disponibili tutti gli elementi, si può procedere alla stesura della decisione. Per evitare di indire un'altra riunione del comitato è stato proposto uno scambio per iscritto.

Oltre a costituire la base giuridica di determinate prassi già consolidate, questa decisione aggiornerà anche determinate disposizioni dell'accordo.

Gli elementi di cui sopra sono i seguenti:

- nell'ambito dell'applicazione dell'accordo interinale sono state adottate dodici decisioni e una dichiarazione. In virtù del suo articolo 19, l'accordo interinale del 1992 ha cessato di applicarsi nell'aprile 2002 con l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e di unione doganale. Tutte le decisioni si riferiscono però all'accordo interinale e non esiste nessuna disposizione o dichiarazione da cui risulti esplicitamente che si applicano anche all'accordo attuale. Per motivi di chiarezza giuridica, pertanto, la decisione globale dovrebbe contenere un riferimento a tali decisioni. Quest'obbligo non si applica né alla decisione n. 1/192, relativa al regolamento interno del comitato di cooperazione, né alle decisioni nn. 1/95 e 2/2000, relative all'elenco degli uffici doganali, poiché la decisione globale riguarda, in particolare, questi temi.
- All'ultima riunione del comitato di cooperazione si è deciso di adottare il regolamento interno previsto dall'accordo interinale. Questo regolamento riflette la norma generale.
- San Marino è già collegato all'NCTS (rete informatica).
- In virtù della decisione 2000/597/CE del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, la percentuale per le spese di riscossione è stata portata dal 10 al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2001.
- L'elenco degli uffici doganali allegato alla decisione è stato approvato dall'Italia e da San Marino.
- L'elemento CITES è stato introdotto su richiesta di San Marino.

¹ GU L 84 del 28.3.2002, pagg. 43-52.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da assumere nel comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino per l'adozione della decisione "omnibus"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino,

vista la proposta della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione della Comunità europea nel comitato di cooperazione istituito dall'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino si basa sull'allegato progetto di decisione del comitato di cooperazione.

Articolo 2

La decisione del comitato di cooperazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto di

**DECISIONE N. 1/2009 « OMNIBUS » DEL COMITATO DI COOPERAZIONE CE –
SAN MARINO**

del

**che stabilisce diverse misure di applicazione
dell'accordo di cooperazione e di unione doganale**

IL COMITATO DI COOPERAZIONE CE – SAN MARINO,

visto l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino², in particolare gli articoli 7, paragrafo 2, 8, paragrafo 3, 13, paragrafo 2, e 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (in appresso: "l'accordo") è entrato in vigore il 1° aprile 2002.
- (2) Di conseguenza, l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino³ ha cessato di applicarsi.
- (3) A norma dell'accordo, spetta al comitato di cooperazione CE – San Marino (in appresso: « il comitato ») prendere un certo numero di decisioni necessarie per la corretta applicazione dell'accordo.
- (4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato precisa le disposizioni comunitarie relative al funzionamento dell'unione doganale. Dato che esiste un codice doganale comunitario e che, per il momento, le formalità di sdoganamento vengono espletate tramite gli uffici doganali comunitari, non occorre più stilare un elenco dettagliato delle disposizioni applicabili.
- (5) La Repubblica di San Marino è firmataria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES); l'applicazione della legislazione comunitaria in materia da parte della Repubblica di San Marino faciliterà il buon funzionamento dell'unione doganale istituita dall'accordo.
- (6) Per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, la Repubblica di San Marino deve prendere tutti i provvedimenti necessari affinché la normativa comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria e di sicurezza alimentare sia applicata sul suo territorio nella misura necessaria al buon funzionamento

² GU L 84 del 28.2.2002, pag. 43.

³ GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14.

dell'accordo. Occorre instaurare una cooperazione amministrativa per agevolare il compito delle autorità della Repubblica di San Marino a tale riguardo.

- (7) Nell'allegato II dell'accordo sono elencati gli uffici doganali che possono espletare le formalità di sdoganamento a nome e per conto della Repubblica di San Marino. Poiché l'Italia e la Repubblica di San Marino hanno deciso di aumentare il numero di uffici per promuovere lo sviluppo economico agevolando gli scambi commerciali della Repubblica di San Marino con i paesi terzi, è opportuno aggiornare detto elenco.
- (8) Le decisioni del comitato di cooperazione relative alla cooperazione doganale adottate in virtù dell'accordo interinale rimangono pertinenti. È pertanto opportuno mantenerle in vigore.
- (9) Il comitato di cooperazione deve determinare, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo, le modalità di attribuzione alla Repubblica di San Marino dei dazi all'importazione riscossi per suo conto; è opportuno allineare la percentuale detratta a titolo delle spese amministrative con quella indicata all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2000/597/CE del Consiglio del 29 settembre 2000 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee⁴,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato di cooperazione, che figura nell'allegato I.

Articolo 2

È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato, in particolare, di garantire l'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni doganali dell'accordo e posto sotto l'autorità del comitato di cooperazione.

Il comitato di cooperazione doganale è composto, da un lato, di esperti doganali della Comunità e, dall'altro, di esperti doganali della Repubblica di San Marino. Il comitato è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante della Repubblica di San Marino. Il regolamento interno del comitato di cooperazione si applica, *mutatis mutandis*, al comitato di cooperazione doganale.

⁴ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

Il comitato di cooperazione doganale informa regolarmente il comitato di cooperazione di tutti i suoi lavori. Queste informazioni e comunicazioni avvengono tramite la segreteria del comitato di cooperazione. Il comitato di cooperazione doganale deve consultare il comitato di cooperazione per tutti i casi che pongono una questione di principio o un problema di interpretazione dell'accordo.

Articolo 3

La Repubblica di San Marino applica la legislazione doganale comunitaria così come è applicabile nella Comunità, in particolare il codice doganale comunitario⁵ e le sue disposizioni d'applicazione. La Repubblica di San Marino applica la legislazione comunitaria relativa al commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Per l'applicazione dei regimi doganali particolari e della legislazione relativa al commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, il territorio doganale della Comunità e il territorio della Repubblica di San Marino sono considerati un unico territorio doganale.

Articolo 4

Le modalità pratiche per l'applicazione della normativa comunitaria in materia veterinaria, fitosanitaria o di sicurezza alimentare saranno stabilite dai servizi della Commissione e dalle autorità della Repubblica di San Marino.

Articolo 5

Quando una disposizione comunitaria che la Repubblica di San Marino deve applicare in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo in materia di dogane, di politica commerciale comune, di commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, di agricoltura o di sicurezza alimentare o nei settori veterinario o fitosanitario prevede che per risolvere determinati casi occorra una decisione della Commissione delle Comunità europee, tale decisione viene presa dalle autorità della Repubblica di San Marino previo accordo della Commissione. Quando una disposizione di tal genere prevede una decisione o una comunicazione di uno Stato membro, la decisione viene adottata e la comunicazione viene fatta dalle autorità della Repubblica di San Marino, che tengono conto dei pareri dei comitati scientifici comunitari e si basano, per queste decisioni, sulla giurisprudenza della Corte di giustizia e sulla prassi seguita dalla Commissione.

⁵ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato più volte. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è sostituito dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), secondo le modalità di cui all'articolo 188 del regolamento (CE) n. 450/2008.

Articolo 6

1. L'elenco degli uffici doganali comunitari competenti per lo sdoganamento delle merci destinate alla Repubblica di San Marino, che figura in allegato all'accordo, è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato II.

2. Le operazioni di sdoganamento per l'esportazione possono essere effettuate presso tutti gli uffici doganali italiani, tranne le formalità:

- espletate nell'ambito di regimi doganali economici;
 - relative a esportazioni di armi, opere d'arte, prodotti precursori e prodotti a duplice uso,
- che devono essere espletate presso gli uffici e le sezioni elencati all'allegato II.

Articolo 7

Le modalità di attribuzione al Tesoro della Repubblica di San Marino dei dazi all'importazione riscossi dalla Comunità per conto della Repubblica di San Marino sono specificate nell'allegato III.

Articolo 8

1. La decisione n. 3/92 del comitato di cooperazione CE – San Marino, del 22 dicembre 1992, relativa alle modalità di applicazione della reciproca assistenza di cui all'articolo 13 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica di San Marino⁶ rimane in vigore e costituisce un'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 8, dell'accordo.

2. La decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CE – San Marino, del 22 dicembre 1992, relativa a determinati metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispeditura delle merci verso la Repubblica di San Marino⁷, modificata dalla decisione n. 1/2002 del comitato di cooperazione CE – San Marino del 22 marzo 2002⁸, rimane in vigore e costituisce un'applicazione degli articoli 8, paragrafo 3, lettere a) e c), e 23, paragrafo 8, dell'accordo.

La presente decisione entra in vigore il

Fatto a..... il.....

Per il comitato di cooperazione

Il Presidente

⁶ GU L 42 del 19.2.1993, pag. 29.

⁷ GU L 42 del 19.2.1993, pag. 34.

⁸ GU L 9 del 16.4.2002, pag. 23.

ALLEGATO I

Regolamento interno del comitato di cooperazione CE – San Marino

Articolo 1

La presidenza del comitato di cooperazione viene esercitata a turno per un periodo di sei mesi secondo le modalità seguenti:

- dal 1° gennaio al 30 giugno da un rappresentante della Comunità ;
- dal 1° luglio al 31 dicembre da un rappresentante della Repubblica di San Marino.

Articolo 2

Il presidente del comitato di cooperazione stabilisce la data e il luogo delle riunioni previo accordo delle due delegazioni. Le riunioni si svolgono alternativamente a Bruxelles e a San Marino.

Articolo 3

Prima di ogni riunione, la composizione prevista di ciascuna delegazione viene comunicata al presidente.

Articolo 4

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene inviato alle due delegazioni almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la documentazione è trasmessa alle due delegazioni non oltre la data di spedizione dello stesso.

D'intesa con le due delegazioni, il presidente può abbreviare i termini di cui ai commi precedenti in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Il comitato di cooperazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è necessario l'accordo della Comunità, da una parte, e della Repubblica di San Marino, dall'altra.

Articolo 5

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di cooperazione non sono pubbliche.

Salvo altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del comitato di cooperazione sono coperte dal segreto professionale, sempreché il comitato non decida altrimenti.

Articolo 6

Le deliberazioni del comitato di cooperazione possono avvenire mediante procedura scritta con l'accordo della Comunità e della Repubblica di San Marino.

Articolo 7

Gli atti adottati dal comitato di cooperazione sono firmati dal presidente.

Articolo 8

Le raccomandazioni e le decisioni del comitato di cooperazione ai sensi dell'articolo 23 dell'accordo recano rispettivamente il titolo di "raccomandazione" e di "decisione", seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Le raccomandazioni e le decisioni del comitato di cooperazione sono comunicate ai destinatari di cui all'articolo 10.

Articolo 9

Viene stilato di comune accordo un resoconto delle conclusioni adottate dal comitato di cooperazione.

Le mansioni di segreteria sono svolte congiuntamente da un agente della Comunità e da un agente della Repubblica di San Marino.

Articolo 10

Tutte le comunicazioni del presidente previste dal presente regolamento interno sono inviate alla Commissione e alla Repubblica di San Marino.

Articolo 11

Le parti contraenti prendono a loro carico le spese rispettivamente sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di cooperazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locale, forniture, ecc.) vengono sostenute rispettivamente dalla Comunità o dalla Repubblica di San Marino, a seconda del luogo della riunione.

Articolo 12

Le lingue ufficiali del comitato di cooperazione sono le lingue ufficiali della Comunità europea.

Articolo 13

La corrispondenza destinata al comitato di cooperazione è inviata al suo presidente presso la segreteria del comitato di cooperazione, all'indirizzo della Commissione delle Comunità europee.

ALLEGATO II

Elenco degli uffici doganali comunitari competenti per lo sdoganamento delle merci

- ANCONA Circostrizione Doganale di Ancona, Ufficio Stazione Marittima, Sezione Aeroporto di Falconara,
- BOLOGNA Dogana aeroporto Guglielmo Marconi, Borgo Panigale, e sezione pacchi postali
- FORLÌ Centrale, sezione aeroporto Ridolfi e sezione di Cesena,
- GENOVA Centrale, sezione arrivi mare e arrivi terra, sezione molo vecchio porto di Voltri, sezione porto Passo Nuovo, sezione magazzini generali Rivarolo e Genova aeroporto,
- GIOIA TAURO Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro,
- LA SPEZIA Ufficio delle Dogane di La Spezia,
- LIVORNO Centrale e sezione porto industriale,
- MILANO II Dogana principale Somma Lombardo, Aeroporto Malpensa,
- ORIO AL SERIO Aeroporto,
- RAVENNA Centrale, sezione San Vitale e sezione Setramar,
- RIMINI Centrale e sezione aeroporto Miramare,
- ROMA II Centrale, sezione pacchi postali, sezione aerostazione merci Alitalia e sezione aeroporti di Roma,
- TARANTO Ufficio delle Dogane di Taranto,
- TRIESTE Centrale, sezioni di Punto Franco Nuovo, sezione Punto Franco Vecchio, sezione porto industriale e sezione pacchi postali,
- VENEZIA Circostrizione doganale di Venezia, Sezione Interporto di Venezia, Sezione di Portogruaro.

ALLEGATO III

Modalità di attribuzione al Tesoro della Repubblica di San Marino dei dazi all'importazione riscossi dalla Comunità per conto della Repubblica di San Marino

Articolo 1

Per quanto riguarda l'accertamento, il controllo e la messa a disposizione dei dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a San Marino si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 3, l'articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), e paragrafo 4, primo comma, l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000⁹. In particolare, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli Stati membri della Comunità tengono, per i dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a San Marino, una contabilità separata, identica a quella prevista per le risorse proprie della Comunità all'articolo 6, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettere a) e b), del succitato regolamento;

b) i dazi all'importazione relativi ai documenti T2 SM o T2L SM vengono accertati dagli uffici doganali di cui all'allegato III della presente decisione al momento della registrazione e riportati nella contabilità di cui alla lettera a).

Se la copia dell'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM, debitamente vistata dalle autorità doganali della Repubblica di San Marino e che giustifica l'arrivo delle merci a San Marino, non è presentata all'ufficio doganale che l'ha rilasciata, si procede a una rettifica dell'iscrizione contabile iniziale.

In questo caso, i dazi all'importazione sono accertati come risorse proprie della Comunità e riportati nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 o, se del caso, nella contabilità separata di cui alla lettera b) del succitato paragrafo.

La stessa procedura si applica, con gli opportuni adattamenti, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate smerciate sul territorio di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo oppure per le merci per le quali è insorta un'obbligazione doganale nel quadro del regime dell'ammissione temporanea;

c) conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione estratti della loro contabilità, allegati a quelli relativi alle risorse proprie. Negli estratti, compilati come per le risorse proprie, vengono indicati anche gli importi totali dei dazi riscossi presso ciascun ufficio doganale;

d) i documenti giustificativi vengono conservati conformemente all'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. Tali documenti e quelli relativi alle risorse proprie sono classificati separatamente;

⁹ Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

e) non si tiene conto delle rettifiche dei dazi accertati o della contabilità effettuate dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento iniziale, fatta eccezione per i punti notificati al più tardi in questa data dalla Commissione, da uno Stato membro o dalla Repubblica di San Marino;

f) si applica l'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. I controlli in questione riguardano anche i documenti che giustificano l'arrivo a San Marino delle merci di cui alla lettera b) del presente articolo. Gli agenti incaricati dalla Repubblica di San Marino possono partecipare ai controlli;

g) gli Stati membri interessati accreditano sul conto della Commissione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, entro i termini indicati all'articolo 10, paragrafo 1, e previa detrazione delle spese di riscossione, i dazi indicati nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).

La percentuale dei dazi all'importazione riscossi dalla Comunità per conto della Repubblica di San Marino che può essere detratta dalla Comunità a titolo delle spese di riscossione è fissata al 25%;

h) gli Stati membri sono dispensati dal mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai dazi accertati per San Marino solo ove risultino soddisfatte le condizioni enunciate all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Articolo 2

Entro trenta giorni dalla notifica di ciascuna iscrizione da parte degli Stati membri, la Commissione riversa gli importi contabilizzati su un conto aperto dalla Repubblica di San Marino. Quest'ultima comunica alla Commissione gli estremi del conto da accreditare e ne sostiene le spese di gestione;

Articolo 3

Per l'esecuzione dell'articolo 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni contenute nell'appendice.

APPENDICE

Procedura amministrativa da applicare per l'attuazione dell'articolo 1, lettere a) e b)

1. Espletamento delle formalità di immissione in libera pratica presso gli uffici doganali abilitati

La concessione dello svincolo per l'immissione in libera pratica delle merci destinate a San Marino darà luogo al rilascio, a seconda dei casi, di un documento T2 SM o T2 L SM. Analogamente, i dazi all'importazione sono presi in conto entro i termini previsti dalla normativa comunitaria in merito;

A fini di controllo, i dazi presi in conto sono debitamente iscritti in un registro specifico presso l'ufficio doganale interessato, in cui vengono riportate le importazioni destinate a San Marino indicando le merci importate, la data dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, gli elementi di imposizione, l'importo dei dazi corrispondenti e il documento T2 SM o T2 L SM rilasciato.

L'ufficio doganale indica sul documento T2 SM o T2 L SM il termine ultimo (3 mesi a decorrere dalla data di rilascio del documento) per rispettare, a seconda dei casi, l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2 L SM, debitamente vistati dalle autorità di San Marino, all'ufficio doganale che ha rilasciato il documento.

2. Espletamento delle formalità contabili presso gli uffici doganali abilitati

L'iscrizione dei dazi all'importazione nella contabilità "San Marino" [contabilità equivalente a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000] è effettuata in base al suddetto articolo 6.

Le autorità italiane possono decidere di non procedere all'iscrizione nella suddetta contabilità "San Marino" quando i dazi accertati e coperti da una garanzia danno luogo a contestazioni e possono subire variazioni in seguito alle controversie che ne risultano. In tal caso, e fintanto che non si conclude la procedura nazionale per il trattamento amministrativo e/o giudiziario presso le autorità competenti, l'importo dei dazi all'importazione viene iscritto nella contabilità separata "San Marino";

Ai sensi del presente punto, sono considerate « autorità competenti »:

- per qualunque questione riguardante l'applicazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili in materia doganale, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro che ha proceduto allo sdoganamento o, se del caso, delle Comunità europee;

- per qualunque questione relativa a disposizioni di procedura (notifiche, termini, ecc ...) le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro che ha proceduto allo sdoganamento;

- per qualunque questione relativa all'attuazione pratica di una decisione esecutiva tesa alla riscossione forzata di crediti sul territorio di S. Marino, le autorità giudiziarie di tale Repubblica;

3. Rispedizione dei documenti giustificativi

La rispedizione dei documenti giustificativi all'ufficio doganale che li ha rilasciati, debitamente vistati dalle autorità di San Marino, entro il termine di tre mesi, di cui al punto 1, terzo comma, permetterà l'appuramento dell'operazione di transito.

Se l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM non vengono rispediti all'ufficio che li ha rilasciati entro il termine stabilito, vengono effettuate le annotazioni nel registro di cui sopra e una rettifica dell'iscrizione contabile iniziale. In questo caso, i dazi all'importazione sono accertati come risorse proprie della Comunità e riportati nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), dl regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 o, se del caso, nella contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del succitato regolamento.

Detta iscrizione non osta a eventuali correzioni al termine della procedura di ricerca prevista nel quadro del regime di transito comunitario o a seguito dei provvedimenti adottati in base all'assistenza reciproca prevista dalla decisione n. 3/92 del comitato di cooperazione CE-San Marino.

4. Applicazione della procedura specifica nel quadro del regime di perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea

La procedura di cui sopra si applica, con gli opportuni adattamenti, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate smerciate sul territorio di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo oppure per le merci per le quali è insorta un'obbligazione doganale nel quadro del regime dell'ammissione temporanea.